

# L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN FORMA AGGREGATA

## La società agricola e il contratto di rete agricolo

*L'agricoltura è in una fase di profondo cambiamento. In questo nuovo contesto l'imprenditore agricolo ha la necessità di adottare gli strumenti più opportuni per affrontare con successo le sfide del mercato (si pensi, solo a titolo esemplificativo, allo sviluppo del metodo biologico). Questa necessità ha portato nel corso degli anni ad un'evoluzione del sistema imprenditoriale agricolo e allo sviluppo di forme di aggregazione nell'esercizio dell'attività agricola. La forma di aggregazione più comune è la costituzione di una società agricola. Un nuovo strumento di aggregazione tra imprenditori (più flessibile e innovativo rispetto alle forme tradizionali) è il contratto di rete agricolo, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. 5/2009. La scelta di uno strumento giuridico rispetto ad un altro dipende dal singolo caso specifico, dalle esigenze di ciascun imprenditore e dagli obiettivi che ci si propone di realizzare.*

Il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha ridefinito la nozione civilistica di imprenditore agricolo. Ai sensi del nuovo art. 2135 c.c. "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda agricola. Affinchè si possa parlare di "attività connesse" sono necessari due requisiti: il primo è dato dal collegamento soggettivo, nel senso che le attività devono essere svolte dall'imprenditore agricolo che esercita un'attività agricola principale, il secondo è dato dal requisito oggettivo nel senso che le attività devono essere esercitate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

Il coltivatore diretto è l'imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo (in qualità di proprietario, affittua-

rio, usufruttuario, enfiteuta) e/o all'allevamento di animali ed attività connesse. Il coltivatore diretto deve contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi previdenziali l'attività agricola deve impegnare il coltivatore diretto per un numero di giornate annue non inferiore a 104. L'attività deve inoltre essere svolta in modo abituale e prevalente, ovvero dovrà occupare il lavoratore per la maggior parte del tempo e dovrà costituire la fonte di reddito principale.

Il decreto legislativo n. 99 del 2004 (come modificato dal D.Lgs. 101/2005) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP). All'art. 1 è definito imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedicati alle attività agricole così come definite dall'art. 2135 c.c. (sopra richiamato), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore operante

nelle zone svantaggiate previste dall'art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999 – e tra queste, l'intera provincia di Trento – i requisiti elencati sono ridotti al 25%.

Anche la società agricola può ottenere la qualifica di IAP e pertanto ha diritto a tutte le agevolazioni che in passato erano riservate agli imprenditori agricoli individuali.

Il D.Lgs. 99/2004, al fine di agevolare la diffusione in agricoltura di forme più strutturate, di favorire il processo di modernizzazione ed il finanziamento necessario dell'impresa agricola (anche con strumenti diversi da quelli tradizionali del credito agevolato, in particolare attraverso il finanziamento privato, attuato con le forme ed il coinvolgimento societari) ha dettato nuove regole per le società agricole.

Secondo l'art. 2 del richiamato D.Lgs. 99/2004 la società agricola deve avere come oggetto l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c.; la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere l'indicazione di "società agricola".

La società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole resta agricola sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi. Lo svolgimento di attività strumentali non incide quindi sul requisito di "esclusività" nella misura in cui contribuisce allo svolgimento dell'attività agricola senza snaturare la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dall'attività agricola.

Affinché a una società agricola sia attribuita la qualifica di IAP è necessario che la stessa sia in possesso dei seguenti (ulteriori) requisiti:

a) nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di im-

prenditore agricolo professionale (nella società in accomandita semplice deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario);

b) nel caso di società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto ininfluenza nelle decisioni, è in possesso della qualifica di IAP. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società;

c) nel caso di società cooperative deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un amministratore che deve anche essere socio.

La società agricola può essere costituita nella forma di società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.), società di capitali (s.r.l., s.p.a.) o cooperativa. La società semplice agricola è la forma societaria più elementare presente nel nostro ordinamento ed è anche la forma di società più diffusa in agricoltura in quanto ha bisogno di poche formalità per la sua costituzione e per fruire dei benefici e vantaggi fiscali. La società semplice agricola non può svolgere attività commerciale, ma soltanto attività agricola e attività a questa connesse. Il contratto non è soggetto a particolari formalità (art. 2251 c.c.), salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; il contratto deve essere redatto da un notaio, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, SOLO quando si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari. A prescindere dalla forma in cui viene costituita la società semplice, questa deve essere obbligatoriamente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella relativa sezione speciale delle imprese agricole in forma di società semplice.

L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 99/2004 ha esteso alle società agricole anche il diritto di prelazione e di riscatto per l'acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti, prima riservato ai coltivatori diret-

ti, ma con una importante limitazione. Il diritto di prelazione e di riscatto spetta soltanto alla società agricola di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.) in cui almeno la metà dei soci (da calcolare per teste) siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti c.c..

Dal 25 agosto 2016, a seguito dell'entrata in vigore della L. 154/2016 (che ha introdotto il numero 2 bis nel primo comma dell'art. 7 della L. 817/1971), il diritto di prelazione agraria per l'acquisto del fondo confinante (e non per l'acquisto del fondo condotto in affitto) è riconosciuto anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella gestione previdenziale agricola dell'Inps. La norma ha portato una piccola rivoluzione per il mondo agricolo, modificando la regola tradizionale, consolidata da oltre cinquant'anni, secondo cui il diritto di prelazione agraria spettava soltanto ai coltivatori diretti (o alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto).

Si discute se il diritto di prelazione agraria di cui al richiamato comma 1, numero 2 bis, dell'art. 7 della L. 817/1971 spetti anche alle società agricole che abbiano la qualifica di IAP. Da un lato, il riferimento generico all'imprenditore agricolo professionale sembra comprendere anche le società agricole; dall'altro, la legge richiede espressamente che l'imprenditore agricolo professionale sia "iscritto nella previdenza agricola", e questa è una caratteristica specifica delle persone fisiche. Si potrebbe peraltro ritenere che il requisito dell'iscrizione previdenziale richiesto dalla legge sia soddisfatto dall'iscrizione personale del socio (o dell'amministratore) che apporta la qualifica alla società. A questo proposito occorrerà attendere che il Ministero o la giurisprudenza forniscano una corretta interpretazione della norma.

La costituzione di una società agricola può determinare (ove nasca dall'apporto di più imprenditori agricoli preesistenti) la fusione fra più realtà aziendali allo scopo di creare un'unica impresa, vale a dire un nuovo soggetto giuridico ed economico

## Assistenza legale, il servizio per gli associati

Confagricoltura ha concluso con un primario studio di Trento (SLM Studio Legale Marchionni & Associati) una convenzione che permette agli associati di usufruire di una prima assistenza legale gratuita, così da consentire a tutti gli associati di affrontare in modo immediato e diretto le problematiche che quotidianamente si possono presentare nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e nella vita personale. Statistiche ormai consolidate dimostrano infatti che la possibilità di affrontare in modo tempestivo (possibilmente anticipandole) le problematiche di natura legale riduce in modo considerevole il rischio di contenziosi giudiziali con conseguente risparmio di costi e di attività.

Lo studio è organizzato in dipartimenti specializzati per garantire un'assistenza legale qualificata sia stragiudiziale che giudiziale in tutti i settori del diritto, tra i

quali anche quello del diritto agrario. Nell'invitarVi a visitare il sito internet di SLM Studio Legale Marchionni & Associati ([www.slm.tn.it](http://www.slm.tn.it)) per avere un'idea più chiara e concreta delle aree di attività nelle quali lo studio presta la propria consulenza ed assistenza, Vi informiamo che gli appuntamenti con i legali convenzionati potranno essere fissati presso i nostri uffici ovvero presso una delle sedi di SLM Studio Legale Marchionni & Associati. Vi segnaliamo che SLM Studio Legale Marchionni & Associati ha recentemente aperto due nuovi sedi, a Cles in Piazza Granda n. 44 e a Vestone (in provincia di Brescia).

A partire dal numero scorso di L'Agricoltore Trentino, SLM Studio Legale Marchionni & Associati ha iniziato la pubblicazione di una serie di articoli su tematiche di particolare interesse per gli operatori dell'agricoltura.

### SLM - Studio Legale Marchionni & Associati

Viale San Francesco d'Assisi, 8  
38122 TRENTO  
T. 0461 231000-260200-261977  
F. 0461 269518  
[studio@slm.tn.it](mailto:studio@slm.tn.it)  
[www.slm.tn.it](http://www.slm.tn.it)

### Sede di CLES (TN)

Piazza Granda, 44  
38023 CLES (TN)  
T. 0463 600028  
F. 0463 608271

### Sede di VESTONE (BS)

Via Guglielmo Marconi, 4  
25078 Vestone (BS)  
T. 0365 820457  
F. 0365 879316

che sostituisce i precedenti. Esistono peraltro altre forme di aggregazione, alternative alla costituzione di una società agricola, e tra queste il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009).

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. L'art. 1 bis, comma 3, del D.L. 91/2014 ha introdotto una innovativa previsione per i contratti di rete conclusi tra imprese agricole, attraverso una disciplina diretta a promuovere e a sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola. In particolare, la norma richiamata prevede che “per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008” nei contratti di rete formati da imprese singole ed associate “la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete”.

In sintesi, il contratto di rete agricolo prevede che più imprese agricole si associno per lo svolgimento in comune di attività, attraverso la condivisione dei fattori di produzione (terreni, macchinari, attrezzature, ecc...) ed utilizzando eventualmente anche assunzioni congiunte, e realizzando uno schema organizzativo di tipo imprenditoriale per il tramite del quale si attua il programma comune e i cui risultati (cioè la produzione agricola) possono essere divisi tra le medesime imprese in base alla quota convenuta nel contratto. Il contratto di

rete rappresenta quindi un istituto innovativo che realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente di realizzare progetti e obiettivi condivisi nell'ottica di accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività e di ottimizzare i costi di gestione (macchinari, attrezzature, manodopera).

A differenza della società agricola - che, come detto, determina la fusione di più realtà aziendali -, nel contratto di rete ciascuna impresa mantiene la propria identità ed autonomia giuridica, senza procedere alla creazione di un nuovo soggetto giuridico o operatore economico, e nel contempo beneficia dei vantaggi del nuovo strumento di aggregazione tra imprese sotto il profilo civilistico, lavorativo e fiscale. Il contratto di rete costituisce inoltre una fattispecie destrutturata e dunque rimessa, nella costruzione del suo schema organizzativo, alla libera autonomia negoziale. Il contratto di rete può essere considerato lo strumento più idoneo per realizzare forme di collaborazione tra imprese che consente ad esse, pur mantenendo la propria indipendenza e autonomia, di realizzare progetti e obiettivi condivisi, e tra questi, solo a titolo esemplificativo, lo sviluppo del metodo biologico.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75/E del 21 giugno 2017, rispondendo a un'istanza di consulenza giuridica di Confagricoltura, ha fornito chiarimenti e precisazioni sul trattamento tributario, ai fini dell'Iva e delle imposte dirette, del contratto di rete agricolo, indicando specifiche condizioni contrattuali, sia di natura oggettiva che soggettiva, che dovranno essere contenute ed osservate nella redazione del contratto.

avv. Giorgia Martinelli

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Giorgia Martinelli e avv. Ettore Bertò  
+39 0461 23100 - 260200 - 261977  
gm@slm.tn.it - eb@slm.tn.it

## L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA IN FORMA SOCIETARIA

Dopo aver approfondito gli aspetti giuridici, nel presente contributo verranno invece illustrati gli aspetti fiscali delle società agricole, fornendo una panoramica generale rispetto alle principali imposte, dirette ed indirette, ed evidenziando similitudini e differenze rispetto alla più tradizionale figura dell'imprenditore agricolo individuale.

Preliminarmente va osservato che le modifiche legislative degli ultimi 15 anni si inseriscono in un contesto di modernizzazione del settore agricolo in cui si è tentato, anche sul piano fiscale, di eliminare o comunque ridurre le discriminazioni esistenti tra le forme imprenditoriali individuali e quelle, per così dire, più evolute, rappresentate per l'appunto dalle società. È in tale scenario che vanno, per esempio, inquadrare l'introduzione della nozione di "società agricola" di cui al D. Lgs. 99/2004, la successiva estensione a quasi tutti i tipi societari del regime di tassazione su base catastale (introdotta con la L. n. 296/2006, abrogata nel corso del 2013 e definitivamente reintrodotta con la Legge di Stabilità 2014) o ancora la previsione di regole meno restrittive per l'acquisizione della qualifica di lap in capo alle società agricole.

Ciò premesso, la trattazione che segue viene suddivisa come segue: nella prima parte verranno illustrate le regole in materia di imposte dirette, ossia quelle che colpiscono la produzione del reddito (essenzialmente Irpef e, per le società di capitali, Ires), mentre nella seconda parte verranno illustrate le norme relative alle principali imposte indirette: l'iva e le imposte sui trasferimenti immobiliari.

### IMPOSTE DIRETTE

Il regime fiscale proprio del settore agricolo è, come noto, quello della tassazione sulla base delle

risultanze catastali, in cui il reddito è determinato prescindendo dall'utile o dalla perdita effettive, essendo assunto sulla base delle tariffe d'estimo catastale, rivalutate in via generale dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito dominicale, ulteriormente rivalutati del 30%.

In ambito societario tale meccanismo catastale rappresenta il regime naturale per le società semplici agricole, mentre è applicabile previa opzione dalle altre società di persone (Snc e Sas), dalle Srl e dalle società cooperative, purché rivestano la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 99/2004 (ossia con oggetto sociale costituito dall'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile). Si noti che non occorre in capo alla società l'ulteriore qualifica di lap, che - come si è visto nel precedente contributo dell'avv. Martinelli - si trasferisce alla società se sussistente, a seconda dei casi, in capo ad un socio o ad un amministratore - e che dal regime catastale sono in ogni caso escluse le società azionarie (Spa o Sapa).

L'agevolazione è applicabile previa opzione, da indicare nella prima dichiarazione utile (iva o dei redditi a seconda dei casi) e ha durata triennale, con successivo rinnovo. Per la validità dell'opzione vale anche il comportamento concludente, ferma l'applicazione di una sanzione amministrativa per l'omessa comunicazione. In caso di opzione il reddito di tali società, che mantiene la natura di reddito d'impresa, viene dunque tassato non più secondo le risultanze del conto economico (ricavi meno costi), ma secondo le tariffe catastali dei terreni opportunamente rivalutate, in analogia alle regole operanti per imprenditori individuali e società semplici precedentemente richiamate.

Nell'ambito della tassazione del reddito vi sono

poi specifiche disposizioni, introdotte per gli imprenditori individuali, che consentono di ridurre o addirittura azzerare il reddito catastale e che al ricorrere di determinate condizioni possono essere applicate anche dalle società.

Un esempio è la riduzione dei redditi dominicali e agrari per i terreni concessi in affitti per almeno 5 anni a giovani con meno di 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o lap, che comporta la non applicabilità della rivalutazione dell'80% (per il reddito dominicale) e del 70% (per il reddito agrario). Tale agevolazione si applica anche alle società agricole, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche.

O ancora l'ulteriore rivalutazione del 30% di cui si è detto sopra, da applicare ai redditi fondiari già rivalutati dell'80% e del 70%, non si applica ai soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o lap. In ambito societario tale agevolazione può essere applicata solo dalle società semplici in possesso della qualifica lap.

Infine, la più recente agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 per il triennio 2017-2019, consistente nella totale esenzione dal reddito agrario e dominicale in favore di coltivatori diretti e lap, è stata ritenuta applicabile solo alle persone fisiche ed alle società semplici, ma non anche agli altri tipi societari, indipendentemente dalla qualifica lap e dall'opzione per la determinazione del reddito su base catastale (così si è espressa l'agenzia delle entrate con la circolare 8/E del 2017).

#### REGIME IVA

Ai fini iva vi è una sostanziale assimilazione delle regole applicabili agli imprenditori agricoli individuali rispetto a chi opera in forma societaria.

Come noto, per il settore agricolo vige un regime speciale, disciplinato dall'articolo 34 del DPR 633/1972, che si caratterizza per la detrazione forfettaria dell'imposta secondo apposite percentuali di compensazione e per la cui applicazione devono sussistere congiuntamente un presupposto soggettivo (chi può applicare il regime) ed un presupposto oggettivo (per quali cessioni di beni o prestazioni di servizi).

Il presupposto oggettivo è costituito dalle cessioni di beni riferite ai prodotti agricoli ed ittici compresi



nella Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/1972, nonché – con riguardo alle prestazioni di servizi - dalla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti e/o di prodotti acquisiti da terzi, salvo il principio della prevalenza (secondo cui l'ammontare dei prodotti provenienti dal proprio fondo deve essere superiore a quelli acquisiti da terzi).

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, sono ammessi i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e, cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, e attività connesse.

Non vi è dunque alcuna restrizione in relazione alla forma organizzativa e giuridica adottata dall'imprenditore agricolo e conseguentemente il regime forfettario è liberamente adottabile sia da chi opera in forma individuale, sia da chi opera in forma societaria. E' ovviamente fatta salva la facoltà di optare per il regime ordinario.

#### IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI

Infine, in materia di imposte sui trasferimenti di immobili, dopo anni di ripetute modifiche legislative,

le principali agevolazioni attualmente applicabili sono quella della piccola proprietà contadina (PPC) e quella sul trasferimento dei fondi rustici nei territori montani.

L'agevolazione per la PPC (art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010) si applica ai trasferimenti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati nei confronti di coltivatori diretti e lap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e comporta il pagamento dell'imposta catastale all'1%, salvo un vincolo di coltivazione diretta per 5 anni dalla data di acquisto.

La seconda, l'agevolazione sui fondi rustici nei territori montanti (art. 9, comma 2, del DPR 601/1973), riguarda i trasferimenti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate. L'agevolazione non prevede obblighi di coltivazione del fondo o vincoli di indivisibilità e si sostanzia in una tassazione fissa.

Si rinvia alla successiva tabella per una rappresentazione schematica delle diverse imposte applicabili in via ordinaria e per effetto delle predette agevolazioni.

Tabella – Imposte indirette sul trasferimento di immobili: regime ordinario e regimi agevolati.

	Tassazione ordinaria per terreni agricoli	Tassazione ordinaria per fabbricati e terreni edificabili	Regime agevolato PPC (terreni agricoli e pertinenze)	Regime agevolato territori montani
Requisito Agevolazione	---	---	Acquirente Cd o lap con vincolo quinquennale	Trasferimento di fondo rustico situato in territori montani
Imposta di registro	15%	9%	200 €	200 €
Imposta ipotecaria	50 €	50 €	200 €	200 €
Imposta catastale	50 €	50 €	1%	esente

Entrambe le suddette agevolazioni, essendo applicabili agli lap, si applicano anche alle società agricole (di persone, di capitali e cooperative) in possesso della qualifica di lap.

Le agevolazioni per la PPC possono inoltre essere richieste anche da soggetti privi della qualifica di lap, a condizione che abbiano presentato domanda di riconoscimento presso i competenti uffici e siano iscritti nell'apposita gestione INPS. In tal caso la qualifica deve essere documentata entro 24 mesi. Infine, con riferimento al vincolo di coltivazione del fondo per 5 anni previsto per la PPC, l'eventuale conferimento del fondo in una società di cui siano soci il conferente ed i suoi familiari non fa perdere l'agevolazione (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 455/E del 2008). Parimenti, non decade dall'agevolazione il coltivatore che conceda in affitto il terreno ad una società di persone costituita tra lo

stesso concedente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (Agenzia delle entrate, risoluzione n.279/E del 2008).

dott. Claudio Stefenelli

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:  
dott. Claudio Stefenelli e dott. Antonio Pilati  
+39 0461 420155 - 423100  
claudio.stefenelli@studiotrivium.it  
antonio.pilati@studiotrivium.it